

Or può egli meravigliare il P. M. se ho creduto, e credo, che il Sani fosse stato dianzi avvertito dal sig. Pinna della probabilità di una citazione improvvisa?

Per verità in codesto avvertimento non veggio niente di disonesto; ed anzi il veggio naturalissimo, dappoichè il sig. Pinna avea divisato di trarre, come ha tratto spontaneamente, in mezzo all'udienza del 20 luglio l'incidente del Sani.

Bensi debbo dar carico al sig. Pinna dello aver ricisamente affermato « *mi consta che nel settembre 1861 Pietro Ceneri, si presentò al Galanti* » Con quella frase « *mi consta che nel settembre 1861* » il sig. Pinna non solo impartiva valore di prova alle *confidenze* del Sani, non fissava una *data*, che il Sani non gli aveva accertata; e così ingegnandosi di avvicinare il Galanti a quei tempi ne quali il Pietro Ceneri divenne *sospetto*. — Quand'ecce, giunto il Sani all'udienza, non allegò lo incidente *al settembre del 1861*, ma lo disse avvenuto « *nel settembre o del 1861 o del 1860.* » — E poichè il Galanti gli oppose che dopo il 1859 non aveva mai avuto a comprar vino da lui, egli (il Sani) ha risposto « *mi pare che il fatto avvenisse nel 1860 o nel 1861.* » — E quindi abbiamo tre diverse edizioni. Nella prima edizione il sig. Pinna fissa la *data* del 1861; nella seconda il Sani lascia in sospenso se la *data* fosse del 1861 o del 1860; nella terza il Sani non afferma che la *data* fosse del 1860 o del 1861; non esclude ch'ella fosse del 1859; e alle *date alternative* 1860 o 1861 premette un « *mi pare.* »

Nell'aringa del 2 settembre fu dimostrato come l'*incidente* allegato dal Sani (casochè fosse vero) non varrebbe punto a stabilire che Galanti fosse *amico e cassiere di Pietro Ceneri*; fu dimostrato come a quel tempo, e se pur si voglia stare alla *data* più gradita al sig. Pinna, ch'è quella del settembre 1861, la fama del Pietro Ceneri fosse tuttavia intemerata; fu dimostrato come la risposta che il Sani vuole aver ricevuta alle inchieste sue dal Galanti, farebbe prova che a quel tempo Galanti reputava il Ceneri onesto, non altrimenti che onesto lo reputassero e il Questore e gli altri della Pubblica Sicurezza.

A codeste dimostrazioni, che son decisive, era impossibile replicare; e il P. M. non ha replicato. — Ma che importava adunque ch'ei si cruciasse cotanto dell'aver io presentato la *fedina* del Sani, e dell'aver io ricordato che al Sani, giusta la legge, non si può dar fede di testimonio?

Sì; assumo la responsabilità dello aver presentata la *fedina* del Sani. La assumo; perchè, quando vidi il Sani all'udienza del 20 luglio, ho subito indovinato (senza che per ciò io pretendi agli allori di Lavatr o di Gall), ho subito indovinato che la *fedina* di quel sensale non poteva essere *netta*. La assumo; perchè ho subito suggerito al confensore del Galanti che instasse per la *fedina*. La assumo; perchè la *fedina*, dopo qualche indugio ottenuta, fu letta all'udienza del 17 agosto, in conformità dell'art. 465 del Cod. di Proc. Pen. La assumo; perchè dalle *inquisizioni* sofferte dal Sani escono tre tanfate di *truffa*.

Il P. M. vi dice che Sani non fu processato, ma appena *querelato*. — E intanto a lui contraddice l'atto pubblico e autentico, ch'è la *fedina*: nella quale, per ben quattro volte, è registrato che il Sani fu *inquisito*: la prima volta nel 1835, *inquisito per usura e truffa*, la seconda nel 1837, *inquisito per ingiurie verbali e reali e minacce*; la quarta volta nel 1858, *inquisito per truffa*. — La *querela* è l'atto della parte; la *inquisizione* è l'atto del giudice: — nè la *inquisizione* comincia mai se la *querela* non è degna di fede.

E qual fu l'esito delle *inquisizioni per truffa*? — Nel 2 settembre, colla *fedina* sott'occhi, vi ho riferito che rispetto all'ultima *inquisizione* la *fedina* dichiara « che il » procedimento è *sospeso*, attesa la desistenza della parte » lesa » ed ha soggiunto che rispetto alle due prime non

sono state rinvenute le decisioni nei registri delle autorità che ha il dovere di custodirle. — Anche in codesto cenno il P. M. travede una mia *insinuazione*, e niente meno che una *insinuazione contro l'autorità giudiziaria*.

Ei s'inganna a partito.

Quando la *inquisizione* venne intrapresa, una decisione forza è che succeda.

Se le decisioni sopra le *inquisizioni* non si rinvencono (e che non sieno state rinvenute, sulle due prime *inquisizioni* del Sani, lo testimifica la *fedina*); e se non furono preda d'un incendio gli archivi, come abbiam sentito stamane che fu incendiato un archivio a Solmona; i *sospetti* dello smarrimento *doloso* non cadono sopra l'*autorità giudiziaria*; cadono invece sull'accusato o sulle altre persone che aveano interesse a sopprimer le decisioni o il processo. — Così insegnavano gli articoli 547, 549 dell'editto 5 novembre 1831 di Gregorio XVI che quà vigea ne' tempi delle *inquisizioni* del Sani, e sino all'anno 1861: — e il P. M. a cui non può suonar nuovo l'editto, dovea comprendere che il cenno mio, circa le *decisioni non rinvenute negli archivi dall'autorità*, se ferisce taluno, certamente non ferisce i giudici che le decisioni denno aver proferite.

Sennonchè, qualunque pur fosse la integrità di Luigi Sani, abbiam notato nel 2 settembre che la legge divieta che al Sani si assegni fede di testimonio.

Il P. M. mi sfida a dargli una *lezione* su questo punto; mi provoca a citare la legge che stabilisca il divieto da me accennato.

Signori Giurati: io non son venuto in quest'aula a dare *lezioni*: sono venuto piuttosto a riceverle: bene inteso che non le accetterei se non dal signor Presidente, o dalla Corte.

La *lezione* a questo punto è data al P. M. non da me, ma propriamente dal legislatore: gli è data da quell'articolo 465 del cod. di proc. pen., del quale nel 2 settembre ho riferito la precisa disposizione.

L'art. 465 stabilisce che, quando un testimonio non compreso nelle liste dell'una o dell'altra parte rispettivamente notificate nei giorni anteriori al dibattimento, è chiamato alla udienza in virtù del potere discrezionale del presidente, quel testimonio non è sottoposto alla religione del giuramento; le *dichiarazioni* di quel testimonio non possono essere qualificate come *deposizioni*; le *dichiarazioni* di quel testimonio non possono essere considerate *trannechè come semplici schiarimenti sul fatto contestato*.

La ragione di codesta disposizione è ad un tempo stesso morale e giuridica: e già l'abbiamo additata nel 2 settembre.

E comunque il P. M. non voglia credere alla ragione da noi additata della disposizione dell'art. 465, deve nondimeno cedere alla *disposizione*, che è sì categorica e sì precisa, ei deve dire a sè stesso « *dura lex, sed tantum lex* ».

Luigi Sani, non era iscritto nelle liste de' testimoni: fu nominato improvvisamente dal Pinna: fu chiamato improvvisamente dal signor Presidente, in virtù del potere discrezionale: improvvisamente comparve: non fu ammesso all'onore del giuramento: allegò come meglio gli parve un incidente che non solo non era mai stato *contestato* al Galanti, ma giungeva nuovissimo al dibattimento.

Dunque, chi non intende violare la legge non deve e non può ricevere la allegazione del Sani come una vera e fede degna testimonianza.

Dunque la ipotesi del P. M. che il Galanti nel settembre 1861 fosse amico e cassiere di Pietro Ceneri; quella ipotesi ch'ei non seppe raccomandare se non che alla fede del Sani; è una ipotesi inconsulta e abusiva.

Dopo ciò noi ci asterremo di rammentare al P. M. che, ove mai si potesse ammettere che Galanti fosse amico e

cassiere di Pietro Ceneri nel settembre del 1860 o del 1861, cioè in quel tempo in cui di Pietro Ceneri non *diffidava* neanche la polizia; la supposta relazione del Galanti col Pietro Ceneri risulterebbe *cessata* fin da quando il Pietro Ceneri cominciò a diventare *sospetto*; risulterebbe cessata, perchè egli medesimo il P. M. sostiene che i danari e la cassa del Pietro Ceneri furono affidati e vennero custoditi da ben altre mani che non sieno quelle di Giulio Galanti.

E ormai dovrebbe aver fine il discorso sull'incidente del Sani, se il P. M. non avesse professato (ignoriamo a quale proposito), che a Luigi Sani si deve maggior fede che a Giulio Galanti, « perchè il Giulio Galanti ha detto di non sapere dove sia il *Borgo Panigale*, uno dei borghi suburbani a Bologna ».

Pare a noi che sarebbe stato prudente partito pel P. M. di lasciare nell'oblio il *Borgo Panigale*, e quanto ne sia stato detto all'udienza.

Aveva preteso di provare il P. M. che nella sera del 19 gennaio 1863, quand'era stato tratto agli arresti il Giovanni Sabbatini, il Giulio Galanti, salito in un *fiacre* era corso al *Borgo Panigale* con un involto ed ivi avea nascoste alcune carte in quell'involto racchiuse.

Due testimonii fiscali, Lodi Petronio e Gandolfi Luigi, addetti all'Ospedale Maggiore di questa città, e quattro testimonii della difesa hanno dato al P. M. la più poderosa delle smentite: tantochè il P. M. nè nella prima delle sue aringhe, nè nelle successive replicazioni ha più osato fare allusione alla gita del Galanti verso il *Borgo Panigale* e al nascondimento di carte che Galanti avesse seco recate.

I sei testimonii giuratamente deposero che Galanti nella sera del 19 gennaio 1863, e proprio in quell'ora nella quale il P. M. lo supponeva volato al *Borgo Panigale*, era salito in un *fiacre*, in compagnia del suo figliuolo di 12 o 13 anni, e così, partito dalla sua locanda, erasi condotto all'Ospedale Maggiore in Bologna, a visitare un suo ministro, Oppi Giacomo, poc' anzi rovesciato da un biroccino, e già in pericolo di morte.

I sei testimonii giuratamente affermarono che Galanti, dopo la visita al morente ministro, saltò di nuovo sul *fiacre*, e direttamente tornò alla locanda.

Prima de' sei testimonii, interrogato il Galanti se in quella sera ci fosse stato al *Borgo Panigale*, avea risposto, che quel *Borgo* ei non sa nemmeno dove sia: e lo avea risposto colla inflessione di voce che era propria di chi voleva significare la falsità della gita che a lui si apponeva.

I signori giurati vedranno, meglio ch'io non voglia chiarire, se da quella risposta del Galanti fosse lecito al P. M. di trarre argomento che Galanti sia *menzognero* e che si debba avere in lui minor fede di quella che meriti Luigi Sani, inquisito ben tre volte di truffa!

§ 4. Nell'aringa del 17 agosto il P. M. diceva che Giulio Galanti, inscrivendo sui registri della sua locanda il nome del Pietro Ceneri alle date del 12, del 13 e del 16 luglio 1861, avea fornito o tentato fornire al Pietro Ceneri la prova dell'*alibi* dalla grassazione di Marzabotto seguita alle ore dieci pomeridiane del 12 luglio, e dal furto alla *Zecca* seguito la notte del 15 al 16 luglio.

Di quella allegazione abbiamo toccata con mano (nell'aringa del 2 settembre) la absurdità, e la impossibilità colle dichiarazioni del Pietro Ceneri; il quale, lungi che abbia invocato i registri del Galanti, ha sostenuto e sostiene nel 12 e nel 13 luglio 1861 egli viaggiava al *Pendino*, e che nella notte del 15 al 16 egli dormiva in *Borgo Tovaglie*.

Ora il P. M. nel 20 settembre sostituisce alla prima allegazione quest'altra « che Giulio Galanti colle ricordate registrazioni ha sviato dal capo del Pietro Ceneri i *sospetti*, perchè le autorità di P. S. si fidavano nel Giulio Galanti e quindi non potevano immaginare che il Pietro Ceneri commettesse furti o grassazioni nelle notti di quei di nei quali il Ceneri era iscritto tra gli *arrivati* alla locanda del Galanti ».

Accettiamo la preziosa confessione del P. M. « che le autorità di P. S. si fidavano di Giulio Galanti »: la quale confessione è un *calcio* dato non da noi, ma dal P. M. allo

Sborni che all'udienza ha designato persona e casa *sospetta* il Galanti e la osteria del Galanti.

Ma non accettiamo la induzione del P. M., che i registri del Galanti abbiano sviato o potuto sviare *sospetti* dal capo di Pietro Ceneri: se anzi torna evidentissimo che, ove ai tempi del luglio 1861 Pietro Ceneri fosse stato *malfattore famigerato* che il P. M. a questo punto della sua replica lo appellava, la pubblica autorità dall'accertato *arrivo* del Ceneri a Bologna nel giorno 12, nel giorno 13, nel giorno 16 luglio 1861, avrebbe tratto argomento che egli abbia potuto e nella notte del 12 al 13 essere a *Marzabotto*, e nella notte dal 15 al 16 essere dentro alla *Zecca*.

Il motivo evidente pel quale allora le Autorità non hanno sospettato, che il Ceneri fosse intervenuto all'uno e all'altro di quei misfatti, non consiste altrimenti nei registri di Giulio Galanti: il motivo evidente consiste in ciò che Pietro Ceneri allora anzichè *malfattore famigerato*, era creduto onest'uomo dalla Questura e degli agenti suoi, secondochè i Questori e gli agenti della Pubblica Sicurezza, hanno fermamente dichiarato nel Pubblico Dibattimento.

Del resto: altro è che i registri degli *arrivi* sono *vidimati* dal padrone; altro è che dal padrone sieno scritti e tenuti; e che in ispecie i registri fossero scritti e tenuti dal Galanti, il quale alla notte non dorme nella Locanda e lascia a guardia il *priore*.

E però, fingendo pure col P. M. che le registrazioni degli *arrivi* del 12, del 13 e del 16 luglio 1861 avessero potuto dare a credere che Pietro Ceneri abbia dormito nella locanda e la notte dal 12 al 13 e la notte dal 15 al 16; il P. M. avrebbe dovuto chieder conto di quelle registrazioni al *priore* ch'ei lasciò sempre inviolato, e non altrimenti al Galanti; il quale in faccia alla Giustizia Penale non dee rispondere se non dei fatti suoi proprii.

§ 5. Ci duole nell'animo di non potere dar fede a Pietro Campesi quando dice di aver saputo da Giovanni Gualandi che nella notte del furto alla *Zecca* il Pietro Ceneri siasi presentato con un involto sotto il braccio alla locanda del Galanti, e quivi il *priore* gli abbia dato un rabbuffo, e il Ceneri senz'altro se ne sia andato via.

Ce ne duole nell'animo; perchè a negar fede al Campesi, oltre alle cento ragioni che omai sono notorie, e stimolano le negative e del Giovanni Gualandi e dello stesso *priore*, al quale il Campesi ha assegnato una parte sì bella.

Ce ne duole nell'animo; perchè la allegazione del Pietro Campesi, se fosse vera sarebbe la migliore delle prove che Galanti non era né socio, né cassiere, né amico di Pietro Ceneri, e che il *priore* del Galanti sapeva che tra il Galanti ed il Ceneri non correva relazione di sorta.

Se Galanti fosse stato d'intesa col Ceneri, forse ch'è il Ceneri avrebbe sopportato in pace il rimprovero del *priore*, e avrebbe subito rivolto altrove i suoi passi cercando alloggio col corpo del reato *di sotto al braccio*, appena consumato il furto alla *Zecca*, e nel flagrante pericolo che altri lo inseguisse e menasse prigioniero?

§ 6. Un lungo *sproloquio* dice il P. M. che da me si faceva all'incontro della asserzione che Galanti abbia confidato a Campesi di aver avuto dal Ceneri una verga d'oro, e d'averla venduta a Codogno.

Non ispetta a me giudicare se il titolo di *sproloquio* convenga al mio discorso, o piuttosto a quello del Pubblico Accusatore.

Certo è che il Pubblico Accusatore non ha replicato a nessuna delle tante obiezioni ch'io muoveva contro la allegata confidenza di Galanti a Campesi: e molto meno ha replicato alla mia osservazione che, se il Galanti avesse ricevuto da Ceneri e venduta a Codogno la verga d'oro, il sig. Questore Pinna, il quale seppe numerare eziandio i *giuocattoli* che il Galanti donava al figliuolo nel Collegio in Codogno, avrebbe indubbiamente rivelato e come, e quando, ed a chi, ed a quel prezzo, la verga d'oro sia stata dal Galanti smerciata.

Alle dirette obiezioni abbiamo anche accoppiato (ed era giunta magnifica alla derrata), che il Pubblico Ministero nei

suoi computi intorno alle verghe d'oro aveva errato di grosso, e si di aritmetica e si di cronologia.

A schermirsi da quelle taccie, il Pubblico Ministero le riversa su noi: e il 20 settembre viene dicendo « che delle verghe d'oro, provenienti dai *tondini* rubati alla Zecca, non fu venduta agli orefici di Bologna salvochè una quantità *minima*, e appena il *decimo*, e pel solo prezzo di scudi 419; e che quindi una verga d'oro, proveniente da quei *tondini*, potè passare per altra mano che non sia quella degli orefici di Bologna ».

Al Pubblico Accusatore che parla il 20 settembre noi non vogliamo opporre trannechè il Pubblico Accusatore che parlava nel 17 agosto, e che mandava le sue parole in istampa nella delazione del 24.

Allora egli diceva « che nei mesi immediatamente successivi al luglio 1861 gli orefici di Bologna ebbero a fare le meraviglie per la *grande insolita quantità* d'oro in verghe che videro esposta in commercio, quantità *insolita*, in quanto che nè prima, nè dopo la circostanza del furto alla Zecca, fu mai stata eguale sulla piazza di Bologna ».

Allora egli diceva « che Caselli Cesare, a quel tempo, fu riconosciuto detentore di molta quantità d'oro, di cui non seppe giustificare la provenienza ».

Allora egli diceva « che Gualandi Giovanni, nei mesi succeduti al luglio 1861, vendette una gran quantità d'oro, che non poteva avere una legittima provenienza ».

E allora, non appena riferite le vendite di verghe d'oro a quel tempo avvenute in Bologna, si mostrò stupefatto e medesimo della quantità stragrande, e superiore ai 1186 tondini rubati alla Zecca.

Laonde ei soggiungeva: « ma se volete ritenere, o signori, che oltre i tondini d'oro rubati alla Zecca fu espilata buona parte del medagliere dell'Università, troverete la spiegazione di questa quantità d'oro che fu venduta in quella circostanza (nella circostanza del furto alla Zecca) ».

A me tornò agevole di rispondere che il medagliere dell'Università fu espilato quasi tre anni dopo la Zecca e propriamente nel gennaio 1864; e che quindi, se agli orefici di Bologna nei mesi successivi al luglio 1861 furono vendute verghe d'oro in quantità corrispondente o maggiore di quella che potè provenire dai tondini della Zecca, è matematicamente impossibile che una verga d'oro proveniente da quei tondini sia stata data dal Ceneri al Galanti, e che questi l'abbia venduto in Codogno.

Fu dopo ciò che il P. M. nel 20 settembre sentì la necessità di disdire a sè stesso: fu dopo ciò ch'ei sentì la necessità di simulare che proprio da me, e non da lui, sieno state allegate le quantità grandi ed insolite di verghe d'oro vendute agli orefici di Bologna: fu dopo ciò ch'ei sentì la necessità di simulare che la verga d'oro, ipoteticamente data al Galanti, potè anch'essa provenire da tondini della Zecca, senza più far ricorso al medagliere dell'Università: fu dopo ciò ch'ei sentì la necessità di surrogare alla quantità grande ed insolita, la quantità *minima* e appena il *decimo*.

Non facciamo commenti alla palinodia del Pubblico Accusatore senza d'uopo dei nostri commenti, i signori giurati nuovamente si accorgono che non son'io l'oratore che parli sopra *inesatte informazioni* venutemi dai colleghi, ma che invece il Pubblico Accusatore è così oscillante nel suo sistema, e fin'anco nelle sue ipotesi, da dover contrastare egli stesso formalmente, direttamente, colle sue repliche a quanto ei proclamava o vuoi nell'atto d'accusa o nelle prime sue aringhe.

Ad ogni modo, ricorderemo al P. M. che quand'egli volea rifare i suoi conti sulle verghe vendute, dovea farli sul *peso* di quelle, e non sul *prezzo* che ne abbiano ricavato i venditori: perocchè tutti sappiano, e più d'ogni altro dovrebbe saperlo il P. M. che le *cose rubate* offerte, in vendita da chi non può giustificarne la provenienza, vengono sempre pagate a vilissimo prezzo.

§ 7. Il Pubblico Ministero è pentito di aver pronunciato quel *forse* col quale ei chiudeva l'arringa del 17 agosto rispetto al Galanti: è pentito di aver detto, e lasciato andare in istampa « che *forse* il Galanti si associò ai malfattori per procurarsi una più rapida fortuna ».

Quel *forse* bastava da sè a stabilire che Giulio Galanti non può essere dichiarato colpevole del reato di associazione; se vero è che l'avverbio *forse* è avverbio di *dubbio*, e che sui *dubbii* non si fondano le condanne.

Vorrebbe quindi il P. M. che quel *forse* non debba altrimenti riferirsi alla asserzione che Galanti fosse associato ai malfattori, ma debba piuttosto riferirsi alla *spinta criminosa*, alla *causa* che abbia indotto il Galanti ad entrare nella mala società.

Or bene: noi abbiamo diffusamente dimostrato come dal dibattimento non sia risultata prova, nè indizio che Galanti fosse membro o parte della ipotetica associazione, — abbiamo veduto che le sue qualità, il suo carattere, la sua vita non sono le qualità, il carattere, la vita del malfattore: — abbiamo veduto che la sua osteria era frequentata da pubblici ufficiali d'ogni grado, ed eziandio da magistrati dell'ordine giudiziario: — dalla circostanza (se *vera*) dell'ingresso notturno tentato dal Ceneri nella locanda del Galanti e dal Priore respinto, abbiamo la prova contraria a qualsiasi alleanza od accordo coll'uomo che il P. M. designa per capo degli associati: — sappiamo infine che la osteria del Galanti non fu mai interdotta o sospesa; ed esiste negli atti processuali la licenza del porto d'armi, che fu data al Galanti dalla Questura, e che non poteva esser data se la Questura nol giudicava persona proba ed onesta. — Dopo tutto ciò il P. M. ci confessa di essere *in dubbio*, ci confessa di essere *in forse* sulla *causa* o *spinta* del Galanti a stringersi in lega coi malfattori!

E non avremo noi dunque diritto di concludere che l'accusa contro Galanti è una illusione, una chimera, una favola?

Parla in seguito degli altri due suoi clienti Demetrio Lambertini e Palmerini, invocando per tutti un verdetto negativo.

L'avv. GHIALINI dice:

Eccellenze, Signori Giurati.

Io aveva deciso di non prendere più la parola a difesa di coloro che si sono affidati al mio patrocinio, ma siccome il Pubblico Accusatore nei reati speciali non si addimostrò convinto delle osservazioni che io veniva sottoponendo alla vostra coscienza, alla vostra imparzialità, così mi trovo nella necessità di replicare con brevi parole alle requisitorie fiscali che non solo intesero di avvalorare l'accusa, ma con nuovi argomenti, con nuovi indizii si tentò addimostrarvi la colpevolezza di molti dei miei clienti. Prima però di entrare a discutere le ragioni che militano a favore de' miei difesi, mi è giuocoforza ribattere un'insinuazione che particolarmente mi riguarda.

Non vi verrò io a ridire che l'arringa della difesa in questa causa è oltremodo ardua massimamente ora che la pubblica opinione a ragione o a torto, non lo verrò io indagando, ha con segni manifestissimi predominato il nobile officio della difesa.

Nel presente dibattimento sembrò non volersi intendere che la missione della difesa è una carica pietosa e lusinghiera che non solo solleva la posizione dei giudicabili, ma quel che più avvalora e rinforza il giudizio in quanto che bilancia e ribatte le prove dell'accusa e rende così spassionato e veritiero il dibattimento.

Alcune parole del Pubblico Accusatore allusero ai difensori bolognesi, e quasi quasi si fece loro un veleno rimprovero per avere assunto l'officio in una causa in cui i bolognesi tutti si dissero interessati. In verità di queste parole mi meravigliai, e quasi quasi mi fecero dubitare che lo stesso Pubblico Accusatore per un momento dimenticasse che l'officio della difesa è nobile

quanto quello dell'accusa, con questa sola differenza che mentre l'accusa tutela la società nell'interesse della legge, la difesa adempie il suo ministero spinta dalla pietà e dalla carità verso gli oppressi che hanno tutto il diritto di purgarsi dalle incolpazioni che vengono loro date. Il difensore o giurati quando indossa la toga ha il cuore che batte a sollievo di quegli infelici che sono accusati. L'ufficio della difesa penale è un assunto nobile quanto quello dell'accusa, ed errano coloro i quali non veggono nel difensore che l'avvocato dei privati, il rappresentante dell'individuo che è chiamato a rispondere ad una imputazione legale. Eppure questo non è nello spirito della legge. La società ha interesse a punire, ma a punire giustamente (ha interesse a non colpire di pena chi fosse innocente, a non punire chi è colpevole per un titolo diverso da quello per cui è giudicato) a non punirlo più gravemente di quello che la legge e i fatti consentono. Sull'altare della giustizia dirò con un moderno ed illustre giureconsulto lombardo, non si può consumare che un giusto sacrificio, perocchè guai a quella società ove il condannato non appare che una vittima! Il pubblico nel presente, la storia nell'avvenire giudicano i giudizi e dei giurati e dei magistrati.

Il difensore dell'accusato non deve riguardarsi come il mandatario di un privato, parificabile all'avvocato patrocinante di una causa civile, tanto è vero che all'accusato in certi casi si destina un difensore anche suo malgrado.

La legge romana non consentiva la difesa all'accusato di parricidio, ma il progresso e la scienza non solo acconsentirono, ma vollero che anche l'orrendo misfatto non potesse giudicarsi senza l'intervento del difensore.

Cessa adunque l'errore di credere che il difensore abbia una rappresentanza privata. Il sistema accusatorio sussidiato dalla oralità e dalla pubblicità dei giudizi, colloca i giudici fra due funzionari, dei quali uno ha l'incarico di scoprire, dimostrare, e connettere tutti gli indizi di reità, l'altro ha quello di porre in luce o la reità minore, o l'innocenza. Ascoltato l'uno, ascoltato l'altro, giudici, siano poi magistrati, o cittadini, sono dagli sviluppi della tesi, e dall'antitesi posti in grado di pronunciare secondo la loro intelligenza e coscienza un giusto giudizio.

Delineato così il vero ufficio del difensore, mi è facile concludere che errano, e grandemente errano coloro i quali credono inutile, o per lo meno superfluo il ministero dell'avvocato, anzi dico che l'avvocato in patria è assolutamente necessario, in quanto che egli più facilmente conosce i mezzi che alla difesa si convengono, tanto più nella causa presente in cui si pretende che molti e moltissimi sieno i cittadini a cui carico grava l'accusa, e sarà sempre pietoso e caritatevole l'ufficio che tende a sollevare dalle incolpazioni uomini che alla cittadinanza bolognese appartengono, e di cui Bologna non dovrà arrossire se non quando a loro carico sarà proferito il verdetto. E tanto più nobile sarà nel presente dibattimento l'ufficio se il numero dei condannati verrà a diminuire quello degli accusati in quanto che la nostra alma città ha un interesse nel dimostrare che non tutti gli imputati sono responsabili di reati loro rispettivamente ascritti, in quanto che come minore sarà il numero, vieppiù sarà illeso ed incolume l'onore della nostra natia città. Volesse il cielo che voi, o giurati, poteste persuadermi che l'opera dei nefandi commessi reati fosse il fatto di pochi, ed io come difensore, e più che difensore come cittadino, sarei ben contento che la patria stima avesse a

registrare nei suoi annali che non una turba, ma pochi scellerati si resero responsabili dei tanti nefandi reati commessi nel periodo dal 1839 al 1862.

Io parlo con coscienza, o signori giurati, se da un lato deploro gli orrendi crimini commessi, dall'altro mi addoloro in sentire che molti erano i rei, e credo sia ufficio di cittadino, e cittadino onesto il ricercare che i veri rei vengano puniti, e che gli innocenti vengano assolti. Ispirato dal principio che l'uomo erra, io assunsi il difficile incarico appunto perchè vidi che l'accusa era opera dell'uomo, e nella persuasiva che alcuni dei miei difesi mi sembrarono innocenti, ed alcuni non dimostrati evidentemente colpevoli dei reati loro ascritti e non seppi ricusarmi al pietoso ufficio, non già col l'intendimento che i veri rei sfuggissero alla meritata pena, ma solo colla ferma intenzione di scrutare le loro azioni, e sceverando le azioni buone dalle malvagie, bilanciare coll'accusa il peso delle prove, e così suscitare quel giudizio che deve essere il risultato di una spassionata convinzione, e dirò anzi di una prova provata.

Come dissi poc' anzi non entrerò io nella questione di associazione, ma mi restringerò ai fatti speciali in quanto che solo per questo venni dal Pubblico Accusatore combattuto.

Vengo quindi senz'altro alla grassazione Brazzetti, e ribatterò il detto del rappresentante la legge per quanto riflette l'accusato Merighi Vincenzo.

Si fece un appunto alla difesa perchè asserì il Merighi di una condotta irreprensibile fino alla età di oltre agli anni 55, e si disse che non s'aveva voluto aver calcolo delle deposizioni dello Sborni, del Cerati, del Burlandi e del Mezzera che tutti dissero il Merighi un manutengolo, un ladro. Risponderemo all'obietto che la difesa quando accennò che il Merighi fu ritenuto mai sempre per uomo onesto, si appoggiò alla più valida prova, e cioè alle fedeli criminali in quanto che il Merighi non fu mai nè condannato, nè processato, ed a ragione io dico la difesa vi asserì che la condotta del Merighi fu mai sempre irreprensibile, poichè l'opinione degli individui deve cedere di fronte alla prova provata e dal momento che le fedeli criminali sono incontaminate, la difesa ha tutto il diritto di dirvi, o signori giurati, che l'uomo a 55 anni non diventa di un tratto ladro e manutengolo. Vero che agenti della forza pubblica vi manifestarono un'opinione diversa, ma questa loro opinione non restò avvalorata dai fatti in quanto che quegli onesti funzionari se da una parte vi dissero che essi avevano l'opinione che il Merighi fosse un ladro e un manutengolo, dall'altra però vi ammisero che fondati sui sospetti più e più volte perquisirono la casa ed osteria del Merighi, ma nulla mai poterono trovare che avvalorasse i preconetti sospetti. Ne nasce quindi dal detto di testimoni una prova specifica tutta favorevole alle asserzioni della difesa, che basata sulla precedente buona condotta del Merighi, attestata dalle fedeli criminali smentisce ed annienta le opinioni di alcuni testimoni i quali credo non vorranno aspirare all'infallibilità, tanto più che altri testimoni vennero ad attestarvi un'opinione contraria, e basta per ora il ricordarvi il piantone Gota e lo stesso Brazzetti grassato che non poterono persuadersi della colpevolezza del Merighi, anzi la signora Mattioli Brazzetti ricorderete che espressamente interrogata sulla opinione che ella avesse del Merighi, senza ambagi vi dichiarò che essa lo riteneva onesto ed incapace a grassare, e quando alcuni testimoni volevano pure persuaderla che fra i grassatori vi